



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 DEL 02/11/2021

OGGETTO: Rettifica deliberazione di G.C. n. 124 del 12/08/2021 avente ad oggetto: "Occupazione di suolo pubblico con installazione di strutture amovibili. Determinazioni."

L'anno 2021 e questo giorno 2 del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi		X
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale DOTT. BENVENUTO BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- La deliberazione di G.C. n. 18 del 28.01.2010 avente ad oggetto “Occupazione suolo pubblico per installazione di struttura lamellare per servizio tavola calda”, con la quale si autorizzava la ditta istante ad occupare una porzione di suolo pubblico Via G. Pepe angolo Don Bosco per una superficie complessiva di mq 56 con una struttura lamellare ed un ombrellone amovibile come da allegati tecnici acquisiti in atti;
- La deliberazione di G.C. n. 140 del 06.10.2010 avente ad oggetto “ Occupazione suolo pubblico P.tta Pepe per installazione giochi bambini. Ditta F.lli Perlangeli srl”, con la quale si accoglieva l’istanza della ditta in oggetto per autorizzarla alla installazione di giochi per bambini, da far usufruire a titolo gratuito con oneri a carico della istante;
- La deliberazione di G.C. n. 125 del 03.11.2010 avente ad oggetto “ Riqualficazione urbana zona compresa trac marciapiede Via G. Pepe adiacente locale “ Cappellaio matto” e Piazzetta angolo Via Don Bosco”, con la quale venivano autorizzati lavori di manutenzione straordinaria per rendere omogenea la pavimentazione prospiciente la piazzetta, sempre con oneri a carico della medesima ditta istante;

CONSIDERATO che i richiamati atti concedevano una autorizzazione annuale per le installazioni e relativi utilizzi come sopra dettagliati, subordinata al previo pagamento della Tosap/Cosap ai sensi del Regolamento comunale all’epoca vigente;

PRESO ATTO che:

- a decorrere dall’anno 2012 la ditta titolare di tale autorizzazione non ha mai più provveduto al versamento di quanto dovuto e che l’occupazione continuativa di fatto dei suoli all’epoca autorizzati per un anno rileva comunque dal punto di vista tributario e delle relative obbligazioni;
- al fine di intervenire per risolvere l’esposizione tributaria di fatto rilevata ed accertata regolarmente negli anni dal 2012 in poi, il Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale intimava, con notifica in data 03.10.2020, prot. N. 13594, all’attuale proprietario della attività commerciale all’epoca autorizzata a corrispondere le somme dovute a far tempo dall’anno 2012 per un importo complessivo di euro 14.963,00;
- a tale intimazione il titolare della ditta replicava, con nota in atti del 05.11.2020 prot. N. 15784, con esplicita richiesta di totale e/o parziale esenzione del pagamento dell’imposta in quanto dettagliava spese per installazione di giochi e manutenzioni straordinarie pari ad euro 18.331,00 e spese per manutenzioni del verde e della staccionata dell’area di riferimento e delle panchine in ferro pari ad euro 14.750,00 nei dieci anni, corrispondenti a circa euro 1.475,00 annui;

ATTESO che il Responsabile del Settore Tecnico ha rilasciato, con nota del 04/03/2021 acquisita in atti, positivo parere di congruità per la valutazione della corrispondenza dei costi dichiarati in merito all’effettivo e costante utilizzo della zona in questione in condizioni di efficienza e tenuto conto che il suolo e le attrezzature installate sono state tenute in condizioni ottimali con regolare fruizione da parte dei cittadini;

TENUTO CONTO che:

- non è consentito procedere ad una esenzione totale della Cosap dovuta in quanto non consentito dalle norme statali di riferimento trattandosi di canone istituito per legge che non lascia tale margine di intervento quale competenza comunale;
- sono state valutate le ragioni esposte dalla ditta istante, tenuto conto che per gli anni 2020 e 2021 questo Ente usufruisce di rimborsi statali proprio per l’occupazione di porzioni di suolo pubblico al fine di agevolare le attività artigianali e commerciali che sono state colpite dalle misure di emergenza sanitaria;
- si è ritenuto di poter ridefinire gli importi dovuti, dal 2012 al 2019 compreso per euro 14.189,00, con un abbattimento del 80% di quanto dovuto che si quantifica in euro 11.351,20 corrispondente a circa un terzo delle somme rendicontate nella richiesta sopra richiamata;

CONSIDERATO che, in seguito a tale istruttoria effettuata, con propria precedente deliberazione n. 124 del 12/08/2021 avente ad oggetto: “Occupazione di suolo pubblico con installazione di strutture amovibili. Determinazioni.”, per le motivazioni ivi contenute, la Giunta Comunale procedeva – tra l’altro - ad accogliere parzialmente l’istanza dell’attuale gestore consentendo un abbattimento dell’80% di quanto dovuto disponendo il pagamento a saldo di quanto dovuto a questo Ente per euro 2.838,00 per il periodo dal 2012 al 2019 compreso, atteso quanto dichiarato in premessa in merito alle annualità 2020 e 2021 di esenzione espressa prevista da norme specifiche statali per l’emergenza sanitaria, nonché a confermare l’autorizzazione all’occupazione dei suoli all’epoca individuati fino al 31.12.2021 demandando a successivi atti uno specifico avviso di interesse per la prosecuzione di tale occupazione per gli anni successivi al 2021

in favore dei soggetti che si saranno eventualmente interessati;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 13005 del 07/09/2021, per le motivazioni in essa contenute, la consigliera di minoranza avv. Katia Orlandi ha richiesto all'Amministrazione di "provvedere con urgenza all'annullamento in autotutela della delibera di giunta n. 124 del 12/08/2021, ad una nuova quantificazione delle somme dovute dalla ditta F.lli Perlangeli srl o chi per essa, in relazione alla tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP/COSAP) negli anni dal 2012 al 2021 (tenuto conto delle ragioni citate nella stessa delibera afferenti ai rimborsi statali previsti per gli anni 2020 e 2021) ed al relativo recupero, nelle more appare opportuno, altresì, accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni di autorizzazione di cui alla delibera n. 18 del 28.01.2010 da parte della ditta istante";

- con nota prot. 16529 del 27/10/2021 i consiglieri del gruppo di minoranza sollecitavano un riscontro alla suddetta istanza;

VISTA la nota prot. 14476 del 28/09/2021, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, il Responsabile del Settore Economico-finanziario dell'Ente concludeva nell'invitare l'amministrazione comunale, in parziale accoglimento dell'istanza della consigliera avv. Orlandi, a rettificare gli importi da richiedere alla società nel modo seguente:

a- Riconoscimento parziale delle spese annue, come riscontrate nella congruità dall'Ufficio tecnico comunale, per un importo dal 2010 al 2021, di euro 7.507,00, pari almeno al 70% circa delle spese sostenute (€ 975,00*11*0,70), come dichiarate dalla società, relative alla manutenzione annuale e delle alberature, staccionata e panchine di proprietà comunale e non oggetto della autorizzazione e che certamente dovevano essere a carico dell'ente. Si specifica che tale riconoscimento non comporta nessuna rinuncia ad incassare quanto tributariamente dovuto, ma sarà una compensazione contabile tra entrata e spesa, come consentito dalle norme contabili, al solo fine di evitare un contenzioso per l'indebito arricchimento dell'ente evitando ulteriori e conseguenti danni economici ;

b- Ribadire la necessità di pubblicare per tempo un avviso di interesse pubblico per la eventuale concessione, anche pluriennale, della porzione di immobile in questione in modo tale da poter concedere tale spazio a far tempo da gennaio 2022;

c- Di dare atto che per quanto sopra , che a fronte del dovuto fino al 2019 di euro 14.189,00, relativa alla somma per accertamenti notificati fino al 2016 per euro 10.397,00 ed euro 3.792,00 per le annualità 2017/2019, con compensazione degli interessi rispettivi sulle somme indicate, la società in parola debba versare al Comune di Trepuzzi la somma di euro 6.682,00.

RITENUTO dunque opportuno, in via di autotutela, riesaminare i contenuti dell'atto amministrativo adottato con deliberazione della G.C. n. 124/2021, procedendo ad una rettifica degli importi da richiedere alla società F.lli Perlangeli srl;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI RETTIFICARE la propria precedente deliberazione n. 124 del 12/08/2021 modificando il primo punto del dispositivo come segue:

- di accogliere parzialmente l'istanza dell'attuale gestore riconoscendo il 70% delle spese sostenute in relazione esclusivamente alla manutenzione annuale e delle alberature, staccionata e panchine di proprietà comunale e non oggetto della autorizzazione e che certamente dovevano essere a carico dell'ente. disponendo il pagamento a saldo di quanto dovuto a questo Ente per euro 6.682,00 per il periodo dal 2012 al 2019 compreso, atteso quanto dichiarato in premessa in merito alle annualità 2020 e 2021 di esenzione espressa prevista da norme specifiche statali per l'emergenza sanitaria;

DI CONFERMARE il rimanente testo della deliberazione di cui trattasi;

Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

BENVENUTO BISCONTI

IL V.SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/11/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE